

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISCA GaN

TITOLO I

Denominazione - Sede - Finalità - Durata

ART. 1 - Denominazione

Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Gesù a Nazaret", più brevemente di seguito nominata ASD GaN.

I colori sociali sono Arancione e Verde

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire /sopprimere succursali per rappresentanza in Italia, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione si inserisce integralmente e a pieno titolo nel progetto educativo dell'Oratorio Gesù a Nazaret (GaN), al fine di contribuire ad una crescita umana e spirituale dei ragazzi, secondo lo spirito del Vangelo, cercando sempre la piena armonia con le diverse proposte dell'Oratorio stesso. Fermo quanto sopra, l'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre in tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive nel quadro, con le finalità e l'osservazione delle norme e delle direttive emanate dal CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

TITOLO II

I Soci

Art. 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, morosità, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

Per "morosità" del socio si intende il mancato pagamento della quota associativa e/o di ogni altro onere economico derivante dall'attività sportiva praticata e/o ogni genere di impegno economico assunto nei confronti dell'Associazione, per un periodo di 60 giorni dopo la messa in mora da parte dell'Associazione per il tramite del Consiglio Direttivo; la comunicazione di messa in mora potrà essere inoltrata con qualsiasi mezzo, anche telematico, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - raccomandata a mano, raccomandata a/r, posta ordinaria, sms, fax, telegramma, e-mail.

L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata al socio interessato con qualsiasi mezzo, anche telematico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite: raccomandata a mano, raccomandata a/r, posta ordinaria, sms, fax, telegramma, e-mail).

Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Decorso il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, non ricevendo comunicazioni / contestazione dal socio, l'espulsione è da considerarsi a tutti gli effetti definitiva.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

TITOLO III

Gli Organi

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 20% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante raccomandata a/r e/o raccomandata a mano e/o sms e/o fax e/o telegramma e/o invio e-mail e/o lettera cartacea e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci convocata in sede ordinaria svolge i seguenti compiti:

- approva il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- elegge il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

- elegge il Presidente
- elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci convocata in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea dei soci ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea dei soci convocata in sede straordinaria svolge i seguenti compiti:

- delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria dei soci è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione con almeno un terzo dei soci, da tenersi almeno due giorni dopo la data di prima convocazione. In entrambe le convocazioni delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

Art. 10 - Consiglio Direttivo e Presidente

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione; è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni ed è dotato dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione. Esso è composto da un numero dispari di membri tra un minimo di 3 ed un massimo di 17 membri. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni/espulsione/decesso di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei sostituti individuato come il primo dei non eletti dall'Assemblea in fase di nomina.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica, o agli altri membri del Consiglio Direttivo potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio stesso.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 11 - Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione; tale organo dell'Associazione:

- assume le decisioni inerenti le spese ordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- assume le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- cura la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- presenta un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- fissa le quote sociali e i contributi per le attività sportive.
- ha facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- cura la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- delibera sull'ammissione e sull'espulsione dei soci;
- svolge ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, mediante raccomandata a/r e/o raccomandata a mano e/o sms e/o fax e/o telegramma e/o invio e-mail e/o lettera cartacea; tale avviso inviato deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. La presenza alla riunione del Consiglio Direttivo di tutti i suoi membri, sana qualunque vizio inerente a mancate o inesatte convocazioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e qualora sia presente un voto dissenziente, anche dal membro che lo ha espresso. Copia del processo verbale debitamente sottoscritto deve essere inviata anche per via telematica a tutti i consiglieri.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo, sebbene regolarmente convocato, non partecipi alle riunioni dello stesso organo per un anno intero a prescindere dal numero di esse, ovvero a cinque riunioni consecutive, sarà formalmente invitato dal Presidente a confermare alla prima Assemblea ordinaria dei Soci, la propria disponibilità a continuare ad espletare l'incarico di Consigliere. In tale occasione l'Assemblea dei soci potrà decidere di revocare l'incarico al Consigliere e conseguentemente far subentrare ad esso il primo dei Consiglieri sostituti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente possono essere delegati totalmente o in parte i poteri di ordinaria amministrazione spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 14 - Il Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere. Qualora fosse la stessa persona si provvederà a nuova nomina.

TITOLO IV

Il Patrimonio

Art. 15 - Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- quote associative
- quote di iscrizione e dai contributi per i servizi di attività istituzionale;

- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

TITOLO V *Scioglimento*

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

TITOLO VI *Norme finali*

Art. 17 - Norme finali

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Centro Sportivo Italiano a cui l'Associazione è affiliata e in subordine

[illegible]